Conto corrente con la posta — Anno 81° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 25 settembre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 1308.
Aggiunta dell'abitato di Orsomarso, in provincia di Cosenza, a quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 marzo 1940-XVIII, n. 547;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Orsomarso in provincia di Cosenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 77. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII, n. 1309.

Aggiunta dell'abitato di Falerna, in provincia di Catanzaro, a quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 27 marzo 1940-XVIII, n. 704;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Falerna in provincia di Catanzaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 78. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 1310.

Determinazione delle mansioni delle infermiere professionali e degli infermieri generici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 99, 135, 140, 192 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visti gli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334, approvativo del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere della Corporazione delle professioni e delle arti;
Udito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla determinazione delle mansioni di rispettiva competenza delle infermiere professionali e degli infermieri generici;
Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle infermiere professionali competono le seguenti attribuzioni di indole amministrativa organizzativa e disciplinare, nell'ambito del reparto ospedaliero cui sono adibite:

a) esecuzione delle norme e delle disposizioni che regolano l'andamento dei servizi di assistenza del reparto o della sezione affidata all'infermiera, con responsabilità del proprio servizio e di quello delle persone poste alle dipendenze dell'infermiera;

b) tenuta delle schede cliniche e del libro di guardia riflettente gli infermi;

c) richieste per gli interventi d'urgenza dei sanitari;

d) compilazione e registrazione del movimento ammalati del reparto;

e) tenuta e compilazione dei registri e dei moduli per le richieste dei medicinali, ordinari e di urgenza, da sottoporre alla firma dei sanitari;

f) ricevimento, registrazione e conservazione dei medicinali di uso comune, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti;

g) registrazione sistematica degli ordini ricevuti, compilazione dei rapporti e delle consegne;

h) tenuta e compilazione dei registri del reparto;

i) mantenimento della disciplina degli infermi;

l) controllo della pulizia degli ambienti e regolarizzazione della ventilazione, dell'illuminazione e del riscaldamento delle infermerie e delle camere di degenza dei malati.

Art. 2.

Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette proprie all'infermiera professionale, tanto nel campo ospedaliero quanto nell'esercizio privato sono le seguenti:

a) assistenza completa dell'infermo, alle dirette dipendenze del medico;

b) somministrazione dei medicinali ordinati;

c) esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico;

d) sorveglianza e somministrazione delle diete;

e) raccolta, conservazione ed invio dei materiali per le ricerche cliniche destinate ai laboratori del reparto o ai laboratori centrali;

f) annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza dell'infermiera — temperatura, polso, respiro, secreti ed escreti — ed annotazione nel libro di guardia delle osservazioni fatte di giorno e di notte;

g) compilazione delle grafiche della temperatura, del polso, del respiro;

h) primi ed elementari esami di laboratorio (reazione, peso specifico, ricerca qualitativa e quantitativa dell'albumina, ricerca qualitativa dello zucchero nelle urine).

Art. 3.

Dietro ordinazione del medico, l'infermiera professionale può eseguire le seguenti manovre o interventi:

a) iniezioni ipodermiche, intramuscolari;

b) ipodermoclisi — sorveglianza di fleboclisi;

c) rettoclisi;

d) frizioni, pennellature, impacchi;

e) coppette, vescicanti, sanguisugio;

f) applicazioni elettriche più semplici;

g) medicazioni comuni e bendaggi;

h) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi;

i) lavande vaginali;

l) cateterismo nella donna e in caso d'urgenza o dietro prescrizione specifica del medico anche nell'uomo, purchè non siano adoperati istrumenti metallici o comunque rigidi; eventuali lavande ed istillazioni vescicali dietro ordine del sanitario;

m) sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico, dietro richiesta e sotto la responsabilità del medico;

n) lavanda gastrica, con l'autorizzazione e sotto la responsabilità del medico;
o) intubazione d'urgenza;
p) massaggi e ginnastica medica;
q) tamponamento vaginale d'urgenza. Piccole medicature vaginali prescritte dal medico;
r) tamponamento nasale anteriore d'urgenza;
s) applicazione di lacci emostativi d'urgenza;
t) respirazione artificiale;
u) bagni terapeutici e medicati;
v) prelevamento di secrezioni od escrezioni a scopo diagnostico. Prelevamento di tamponi orofaringei.
Ogni soccorso d'urgenza dev'essere seguito dalla chiamata del medico.

Art. 4.

L'attività degli infermieri generici dev'essere limitata alle seguenti mansioni, per prescrizione del medico e, nell'ambito ospedaliero, sotto la responsabilità dell'infermiera professionale:
a) assistenza completa dell'infermo alle dirette dipendenze dei sanitari e della professionale preposta al reparto;
b) somministrazione dei medicinali ordinati, sotto la responsabilità della professionale preposta al reparto;
c) somministrazione delle diete, secondo le istruzioni della infermiera professionale,
d) presa e annotazione semplice (non grafica) della temperatura, del polso e del respiro,
e) raccolta di orine, feci, espettorati, vomito, ecc.,
f) iniezioni ipodermiche, intramuscolari;
g) rettoclisi;
h) frizioni, pennellature, impacchi;
i) coppette, vescicanti, sanguisugio;
l) medicazioni comuni e bendaggi sotto la responsabilità diretta della professionale;
m) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi;
n) applicazione di lacci emostatici d'urgenza;
o) respirazione artificiale;
p) bagni terapeutici e medicati.
Ogni soccorso d'urgenza dev'essere seguito dalla chiamata del medico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 80. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. 1311.
Nomina del commissario Regio per la gestione iniziale dell'Ente portuale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500;
Ritenuto necessario affidare ad un commissario Regio la gestione iniziale dell'Ente portuale di Napoli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il colonnello di porto, comm. Antonino Bisconti, è nominato commissario Regio per la gestione dell'Ente portuale di Napoli, con i poteri determinati dall'art. 28 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500.
Il commissario Regio predetto resterà in carica per sei mesi, a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, e percepirà a carico del bilancio dell'Ente l'indennità mensile che verrà stabilita dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, foglio 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 agosto 1940-XVIII, n. 1312.
Approvazione delle condizioni e modalità del contratto a termine delle telefoniste del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 24 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, che autorizza l'assunzione, con contratto a termine, di non oltre otto telefoniste per il servizio di commutazione telefonica presso l'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze;
Riconosciuta la necessità di disciplinare l'assunzione, lo stato ed il trattamento del personale di commutazione telefonica addetto ai servizi telefonici del Ministero delle finanze;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata del contratto per il servizio di commutazione telefonica di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, non potrà superare il limite di cinque anni.
E' facoltà insindacabile dell'Amministrazione, tenuto conto del rendimento e della condotta, di confermare in servizio, per successivi periodi quinquennali, il personale assunto con contratto a termine.
Qualora l'Amministrazione o l'impiegata non intendano rinnovare il contratto alla scadenza, dovranno farlo noto almeno tre mesi prima della scadenza medesima.

Art. 2.

L'assunzione del personale di commutazione telefonica ha luogo in base a concorso per titoli, da bandirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Non possono essere assunte le impiegate di ruolo o non di ruolo destituite, revocate o licenziate per motivi disciplinari da qualsiasi pubblica Amministrazione, nè quelle dispensate in applicazione dell'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

L'ammissione al concorso è subordinata alle seguenti condizioni:

1) aver compiuto, alla data del decreto che indice il concorso, l'età di 18 anni e non aver superato quella di 30 anni;

2) possedere la licenza di scuola elementare;

3) essere iscritte regolarmente al P.N.F.;

4) essere in possesso degli altri requisiti generali indicati dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Restano escluse dal concorso coloro che non appartengano alla razza ariana.

Art. 4.

Per l'esame e la valutazione dei titoli, è costituita una Commissione composta di tre funzionari di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze: uno di grado non inferiore al 6°, con funzioni di presidente e due di grado non inferiore al 9° in qualità di membri; uno dei quali assolverà anche le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice, in base ai documenti esibiti dalle concorrenti, formerà una graduatoria di merito tenendo conto altresì dei titoli preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Le vincitrici del concorso entro 5 giorni dall'invito che sarà loro fatto dovranno firmare il contratto ed assumere servizio.

Coloro che, senza giustificati motivi, non avranno ottemperato alle predette condizioni entro tale termine, saranno dichiarate senz'altro rinunciatarie; in loro vece, l'Amministrazione ha facoltà di nominare quelle, fra le idonee, che seguono immediatamente le vincitrici nella graduatoria generale del concorso.

Art. 6.

Il personale assunto a contratto, dipende dal direttore generale per il Coordinamento tributario, gli affari generali e il personale.

All'atto dell'assunzione il detto personale dovrà prestare, in presenza di due testimoni, avanti al predetto direttore generale, solenne promessa di diligenza, segretezza e fedeltà, secondo la seguente formula:

« Prometto che sarò fedele al RE IMPERATORE ed ai suoi Reali successori, che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio, e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Dichiaro che non appartengo, e prometto che non apparterrò ad associazioni o a partiti la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio.

« Prometto di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del RE IMPERATORE e della Patria ».

Art. 7.

Il capo dell'Ufficio centrale presso il quale il personale di commutazione telefonica presta servizio compilerà, entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica del personale stesso applicandosi al riguardo, in quanto possibile, le norme degli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

L'orario giornaliero normale sarà determinato dall'Amministrazione. Qualora necessità di servizio lo richiedano, il personale può essere trattenuto oltre l'orario normale, ed anche durante le ore notturne.

In epoca da determinarsi dall'Amministrazione, al detto personale potrà essere accordato un congedo annuale con diritto a retribuzione, per un periodo non superiore a venti giorni.

La retribuzione sarà corrisposta anche durante le assenze per malattia, debitamente accertata, entro il limite massimo di trenta giorni nello stesso anno solare.

Le ulteriori assenze, oltre il suddetto limite, non saranno retribuite, ferma la eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 11.

Art. 9.

A giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il contratto potrà essere rescisso anche prima della scadenza per scarso rendimento o per inadeguata capacità alle mansioni assegnate.

La rescissione ha luogo di diritto:

a) per dimissioni volontarie accettate dall'Amministrazione;

b) per dimissioni dichiarate di ufficio in seguito ad abbandono del servizio o per assenze dovute a qualsiasi causa che superino complessivamente i novanta giorni nell'anno;

c) per il licenziamento di carattere disciplinare di cui al successivo art. 11.

Art. 10.

In caso di cessazione dal servizio, per scadenza o per rescissione del contratto, nessun indennizzo o speciale compenso spetta al personale, salva la liquidazione del trattamento previdenziale di cui all'art. 13.

Art. 11.

Al personale di commutazione sono applicabili le seguenti punizioni:

1) richiamo: per lievi mancanze; negligenze; inosservanza di orario e assenze ingiustificate;

2) una penalità fino a L. 100: per recidiva o maggiore gravità delle mancanze predette;

3) sospensione della retribuzione giornaliera da uno a venti giorni: per inosservanza del segreto di ufficio; per insubordinazione o contegno poco corretto; per qualunque mancanza che dimostri difetto di rettitudine, deplorevole condotta o tolleranza di gravi abusi;

4) licenziamento: per recidiva o maggiore gravità delle mancanze sopraindicate; e, in genere, per qualsiasi fatto o motivo grave, che renda incompatibile la ulteriore permanenza nel posto.

Le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono inflitte dal direttore generale per il Coordinamento tributario, gli affari generali e il personale.

La punizione di cui al n. 4 è inflitta con decreto Ministeriale.

Contro le punizioni inflitte dal direttore generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale, è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione al Ministro per le finanze il quale provvede con proprio decreto.

Il provvedimento di punizione adottato con decreto del Ministro è definitivo.

Art. 12.

La retribuzione giornaliera lorda del personale di commutazione è fissata in L. 20.

Al personale, poi, che si trovi nelle prescritte condizioni di famiglia è attribuita l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita dalla tabella 2ª allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, da corrispondere con le norme e alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

In occasione di rinnovo del contratto, tenuto conto dell'effettivo rendimento, potranno essere concessi aumenti quinquennali sulla retribuzione, in misura non superiore ad un decimo, della paga iniziale, con un massimo di quattro aumenti per l'intero periodo di servizio presso il Ministero delle finanze.

Il tempo trascorso fuori servizio, oltre il limite indicato nel penultimo comma del precedente art. 8, non si computa ai fini della concessione degli aumenti di retribuzione.

Art. 13.

Il personale di commutazione sarà assicurato presso uno degli Istituti nazionali di assicurazione a scelta dell'Amministrazione, sulla base di un contributo del 12% sulla retribuzione lorda, da versarsi in ragione della metà a carico dell'Amministrazione e per l'altra metà a carico del personale.

Art. 14.

Nella prima applicazione del presente decreto, il personale di commutazione che si trova in servizio non di ruolo da almeno un anno alle dipendenze del Ministero delle finanze sarà inquadrato a contratto, nel limite di otto posti di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 1940-XVIII n. 4, con attribuzione della retribuzione nella misura relativa alla anzianità di servizio del personale stesso, computando per la metà dell'intera durata il servizio non di ruolo prestato presso l'Amministrazione finanziaria.

All'uopo una Commissione composta nel modo previsto dall'art. 4 del presente decreto, formerà una graduatoria di merito.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 425, *foglio* 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 agosto 1940-XVIII, n. 1313.

Istituzione temporanea di un posto di terzo segretario presso la Legazione in Berna.

N. 1313. R. decreto 6 agosto 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente un posto di terzo segretario presso la Legazione di Berna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1940-XVIII

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 settembre 1940-XVIII - N. 193

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,25
Argentina (Peso carta)	—	4,60
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,13
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7094
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,80
Id. 3,50% (1902)	71 95
Id. 3,00% Lordo	52 475
Id. 5,00% (1935)	93.975
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73.60
Id. Id. 5,00% (1936)	95.40
Obbligazioni Venezie 3,50%	94 575
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,55
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,35
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,10
Id. Id. 5 % Id. 1949	100,10

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Treviso

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il comm. dott. Carlo Cecconi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Treviso, con sede in Treviso, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3664)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per progetti-tipo di edifici da destinarsi a « Case del Fascio » in piccoli centri rurali e di confine

Art. 1.

E' indetto un concorso fra gli architetti e gli ingegneri italiani, iscritti nei rispettivi sindacati e albi professionali, ed iscritti altresì P. N. F. per progetti tipo di « Casa del Fascio » da costruirsi in piccoli comuni rurali e di confine.

Ciascun concorrente ha facoltà di presentare uno o più progetti.

Art. 2.

I progetti di case del tipo richiesto devono comprendere i seguenti ambienti:

un salone di 50 mq. di superficie;

un salone di 60 mq. di superficie suscettibile di essere suddiviso in tre ambienti contigui ad uso ufficio.

Inserita nella massa dell'edificio va progettata con linee semplici ed austere la Torre Littoria, che deve avere carattere utilitario nella sua totalità, e che, sul prospetto principale deve avere l'arengario.

In posizione idonea nella Torre Littoria e nell'atrio, va ricavato con nobili forme, il Sacrario dei Caduti.

I saloni devono avere altezza adeguata e le costruzioni devono progettarsi ad un solo piano.

Per l'orientazione dei vari ambienti va tenuto debito conto del clima, del grado di insolazione, della direzione dei venti violenti dominanti, ecc.

Art. 3.

Poichè in alcune località sono annesse alle Case del Fascio una pista all'aperto per il ballo, ed un luogo per il gioco delle bocce, o per altre attività sportive, ricreative o dopolavoristiche, nello studio planimetrico dell'edificio deve tenersi conto della eventualità di includere gli spazi necessari per tali scopi, nel perimetro dell'area di pertinenza dell'edificio stesso.

S'intende che per dette case devono essere previsti i servizi idraulico ed igienico-sanitario.

Art. 4.

Gli edifici devono rispondere a criteri di assoluta semplicità e di economia e devono presentare sia all'esterno che all'interno aspetto accogliente, intonato all'ambiente ed alla nobile e speciale destinazione.

I progetti devono essere studiati per località di pianura, di collina e di montagna.

Art. 5.

Allo scopo di contenere le spese e di graduarle nel tempo, lo studio delle piante deve prevedere la possibilità del futuro ampliamento dell'edificio oltre la consistenza del fabbisogno di cui al presente bando.

Art. 6.

Le costruzioni che devono soddisfare alle normali condizioni di salubrità e di igiene, vanno progettate in modo che possano realizzarsi con l'impiego di materiali autarchici e possibilmente con l'esclusione totale del ferro.

Nello studio delle ossature murarie deve tenersi conto dei materiali più facilmente disponibili e più convenienti nelle singole zone (pietrame, pomice, mattoni, ecc.).

Art. 7.

Ciascun progetto deve constare degli elaborati seguenti:

A) DISEGNI

1) planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dei punti cardinali e dei venti dominanti;

2) piante quotate in scala 1:100;

3) prospetti su tutti i lati dell'edificio in scala 1:100;

4) sezioni longitudinali e trasversali;

5) due prospettive esterne dell'edificio, prese da punti reali, e disegnate su tavole di cm. 40 x 35;

6) schizzi prospettici dell'interno dell'atrio e della palestra.

I prospetti vanno disegnati geometricamente senza ombre portate mentre le prospettive possono essere eseguite con qualsiasi tecnica.

Nelle piante quotate di cui al n. 2 deve indicarsi la destinazione di ciascun ambiente.

B) RELAZIONE TECNICA

In detta relazione deve precisarsi:

tipo delle strutture murarie portanti — tipo di solai di calpestio e di copertura dei vari ambienti e di copertura degli edifici.

caratteristiche dei finimenti (paramenti esterni, intonaci interni, intonaci esterni, pavimenti, infissi, tinteggiature, verniciature);

caratteristiche principali degli impianti idraulico-sanitario, elettrici e termici;

calcolo della superficie e del volume vuoto per pieno dell'edificio.

C) COMPUTO METRICO ED ESTIMATIVO

Detto computo deve essere fatto dettagliatamente per tutte le categorie di lavoro e cioè:

scavi di splateamento — scavi a sezione obbligata — murature portanti in fondazione — murature portanti in elevazione — murature divisorie — solai — coperture — pavimenti — intonaci — infissi — integgiature — verniciature — opere in pietra e in marmo — opere decorative — fognature e loro smaltimento — recinzioni — impianto idraulico-sanitario — impianto elettrico — impianto termico.

Inoltre deve essere indicata la località alla quale si riferiscono i prezzi unitari adottati.

Art. 8.

A cura e spesa dei concorrenti gli elaborati datati e firmati dovranno pervenire completi non più tardi delle ore dodici del giorno 18 novembre 1940-XIX al Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici nella sua sede in via Monzambano, 10, in Roma.

Sul loro imballaggio dovrà essere apposto il nome del concorrente e scritta chiaramente la dicitura « Concorso per progetti-tipo di Case Littorie per piccoli centri rurali e di confine ».

Gli elaborati che pervenissero in ritardo resteranno esclusi dal concorso.

Art. 9.

Insieme agli elaborati ciascun concorrente deve far pervenire:

a) il certificato di iscrizione all'albo professionale, di data anteriore a due mesi dal termine di scadenza del presente concorso;

b) il certificato di iscrizione al sindacato fascista competente, rilasciato nel termine di cui alla lettera precedente;

c) il certificato di iscrizione al P. N. F..

Detti certificati dovranno essere redatti in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo e debitamente legalizzati.

Art. 10.

Una Commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro del P. N. F. procederà all'esame dei progetti e dei documenti presentati e proporrà una graduatoria dei progetti da prescegliere e da premiare.

Il giudizio definitivo sarà insindacabilmente riservato al Ministro Segretario del P. N. F. ed al Ministro per i lavori pubblici.

Sarà data la precedenza a quei tipi che oltre all'economia della spesa, alla solidità delle strutture, alla celerità della costruzione e all'estetica presenteranno le maggiori caratteristiche autarchiche.
I concorrenti devono indicare anche se hanno già progettato Case Littorie simili.

Art. 11.

Sono stabiliti i seguenti premi:
a) un primo premio di L. 20.000;
b) un secondo premio di L. 8.000;
c) un terzo premio di L. 4.000
d) numero tre premi di L. 2.000 ciascuno da attribuire a titolo di rimborso spese ad altrettanti progetti ritenuti degni di speciale considerazione.
E' ammesso il conferimento dei premi ex-aequo.
Nel caso che i progetti presentati non rispondessero alle finalità dovute, la Commissione esaminatrice potrà proporre che non si proceda all'assegnazione di uno o più premi.

Art. 12.

I progetti premiati resteranno di proprietà del P. N. F. che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione come di farvi apportare dagli stessi progettisti e senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie, nonchè di introdurvi, ove necessario, a mezzo dei propri organi tecnici, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ritenute opportune, senza che dai progettisti possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 13.

Il P. N. F. si riserva il diritto di esporre a suo insindacabile giudizio i progetti premiati o presentati e di darvi larga diffusione.

Art. 14.

Il Partito si riserva la facoltà di attuare a mezzo dei progettisti, senza ulteriori compensi, a titolo di esperimento quei tipi di Case previsti nei progetti premiati che riterrà più convenienti.

Art. 15.

I progetti non premiati rimarranno a disposizione dei compilatori che dovranno provvedere al ritiro di essi personalmente o a mezzo di persone delegate, presso il Ministero dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data in cui a mezzo della stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.
Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 16.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Roma, addì 13 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: SERENA

(3589)

Concorso per progetti-tipo di edifici da destinarsi a « Case del Fascio » in comuni rurali e di confine di media importanza

Art. 1.

E' indetto un concorso fra gli architetti e gli ingegneri italiani, iscritti nei rispettivi sindacati e albi professionali, ed iscritti altresì al P.N.F., per progetti tipo di « Casa del Fascio » da costruirsi in comuni rurali e di confine di media importanza.
Ciascun concorrente ha facoltà di presentare uno o più progetti.

Art. 2.

I progetti di case del tipo richiesto devono comprendere i seguenti ambienti:
fascio maschile, 1 ambiente;
fascio femminile e G.I.L., 1 ambiente;
sindacati lavoratori industria e agricoltura, 2 ambienti;
ambulatorio, 1 ambiente;
un salone della superficie di mq. 45×50 di forma rettangolare ad uso promiscuo per l'O.N.D. e la G.I.L., con annesso ripostiglio comunicante;
altro salone ad uso promiscuo per palestra e cinema-teatro, con i servizi per entrambe le destinazioni.

Per la palestra che deve rispondere alle norme emanate in materia dalla G.I.L., devono prevedersi: ingresso autonomo, spogliatoi, gabinetti igienici, lavabi, nonchè un locale per armeria.
Per il cinema-teatro deve prevedersi il palcoscenico con tutti gli ambienti accessori necessari, detto palcoscenico deve rispondere alle norme di sicurezza dei locali destinati ai pubblici spettacoli.
Inserita nella massa dell'edificio va progettata con linee semplici ed austere la Torre Littoria, che deve avere carattere utilitario nella sua totalità, e che sul prospetto principale deve avere l'arengario.
In posizione idonea, nella Torre Littoria, o nell'atrio, va ricavato con nobili forme il Sacrario ai Caduti.
Gli ambienti normali su elencati, devono avere la dimensione media di mq. 20 e l'altezza netta non superiore a metri 3,80; il cinemateatro e palestra, deve avere le dimensioni minime di m. 11×22 e non meno di m. 6 di altezza. Il salone di mq. 50 dovrà avere adeguata altezza.
La costruzione va progettata ad un solo piano.
Per l'orientamento dei vari ambienti va tenuto debito conto del clima, del grado di insolazione, delle direzioni dei venti violenti dominanti ecc.
Allo scopo di contenere la spesa e di graduarla nel tempo, lo studio delle piante deve prevedere la possibilità dell'esecuzione frazionata dell'edificio per successivi stralci.
Il progetto deve essere altresì studiato per rendere la costruzione suscettibile di futuro ampliamento, oltre le forme e le dimensioni del progetto originario.

Art. 3.

Poichè in alcune località sono annesse alle « Case del Fascio » una pista all'aperto per il ballo, ed un luogo per il gioco delle bocce e per altre attività sportive, ricreative o dopolavoristiche, nello studio planimetrico dell'edificio deve tenersi conto della eventualità di includere gli spazi necessari per tali scopi, nel perimetro dell'area di pertinenza dell'edificio stesso.
S'intende che per dette case devono essere previsti i servizi idraulico ed igienico sanitari.

Art. 4.

Gli edifici devono rispondere a criteri di assoluta semplicità, e di economia, e devono presentare sia all'esterno che all'interno aspetto accogliente, intonato all'ambiente ed alla nobile e speciale destinazione.
I progetti devono essere studiati per località di pianura, di collina e di montagna.

Art. 5.

Allo scopo di contenente le spese e di graduarle nel tempo lo studio delle piante deve prevedere la possibilità del futuro ampliamento dell'edificio oltre la consistenza del fabbisogno di cui al presente bando.

Art. 6.

Le costruzioni che devono soddisfare alle normali condizioni di salubrità ed igiene, vanno progettate in modo che possano realizzarsi con l'impiego di materiali autarchici e possibilmente con l'esclusione totale di ferro.
Nello studio delle ossature murarie deve tenersi conto dei materiali più facilmente disponibili e più convenienti nelle singole zone (pietrame, pomice, mattoni, ecc.).

Art. 7.

Ciascun progetto deve constare degli elaborati seguenti:

A) DISEGNI

1) planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dei punti cardinali e dei venti dominanti;
2) piante quotate in scala 1:100;
3) prospetti su tutti i lati dell'edificio in scala 1:100;
4) sezioni longitudinali e trasversali sia del corpo di fabbrica degli uffici che di quello della palestra e cinemateatro;
5) due prospettive esterne dell'edificio, prese da punti reali e disegnate su tavole di cm. 40×35;
6) schizzi prospettivi dell'interno, dell'atrio e della palestra.
I prospetti vanno disegnati geometricamente senza ombre portate, mentre le prospettive possono essere eseguite con qualsiasi tecnica.
Nelle piante quotate di cui al n. 2 deve indicarsi la destinazione di ciascun ambiente.

B) RELAZIONE TECNICA

In detta relazione deve precisarsi:

tipo delle strutture murarie portanti — tipo dei solai di calpestio e di copertura dei vari ambienti e di copertura degli edifici;

caratteristiche dei finimenti (paramenti esterni, intonaci interni, intonaci esterni, pavimenti, infissi, tinteggiature, verniciature);

caratteristiche principali degli impianti idraulico-sanitari, elettrici e termici;

calcolo della superficie coperta e del volume del locale della palestra e servizi annessi;

calcolo della superficie e del volume vuoto per pieno dei locali ad uso uffici;

calcolo della superficie coperta e del volume vuoto per pieno dei locali di ampliamento.

C) COMPUTO METRICO ED ESTIMATIVO

Detto computo deve essere fatto dettagliatamente per tutte le categorie di lavoro e cioè:

scavi di splateamento — scavi a sezioni obbligate — murature portanti in fondazione — murature portanti in elevazione — murature divisorie — solai — coperture — pavimenti — intonaci — infissi — tinteggiature — verniciature — opere in pietra e in marmo — opere decorative — fognature e loro smaltimento — recinzioni — impianto idraulico-sanitario — impianto elettrico — impianto termico.

Inoltre deve essere indicata la località alla quale si riferiscono i prezzi unitari adottati.

Art. 8.

A cura e spese dei concorrenti gli elaborati datati e firmati dovranno pervenire completi non più tardi delle ore 12 del giorno 18 novembre 1940-XIX al Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici nella sua sede di via Monzambano, 10, in Roma.

Sul loro imballaggio dovrà essere apposto il nome del concorrente e scritta chiaramente la dicitura « Concorso per progetti-tipo di Case Littorie per Comuni rurali e di confine di media importanza ».

Gli elaborati che pervenissero in ritardo resteranno esclusi dal concorso.

Art. 9.

Insieme agli elaborati ciascun concorrente deve far pervenire:

a) certificato di iscrizione all'albo professionale, di data non anteriore a due mesi dal termine di scadenza del presente concorso;

b) il certificato di iscrizione al Sindacato fascista competente, rilasciato nel termine di cui alla lettera precedente;

c) certificato di iscrizione al P. N. F.

Detti certificati dovranno essere redatti in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo e debitamente legalizzati.

Art. 10.

Una Commissione nominata dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro Segretario del P. N. F procederà all'esame dei progetti e dei documenti presentati e proporrà una graduatoria dei progetti da prescegliere e da premiare.

Il giudizio definitivo sarà insindacabilmente riservato al Ministro Segretario del P. N. F. ed al Ministro per i lavori pubblici.

Sarà data la preferenza a quei tipi che oltre alla economia della spesa, alla solidità delle strutture, alla celerità della costruzione e all'estetica, presenteranno le maggiori caratteristiche autarchiche.

I concorrenti devono indicare anche se hanno progettate già Case Littorie simili.

Art. 11.

Sono stabiliti i seguenti premi:

a) un primo premio di L. 30.000;

b) un secondo premio di L 15.000;

c) un terzo premio di L. 8.000;

d) numero tre premi di L 3.000 ciascuno da attribuire a titolo di rimborso spese ad altrettanti progetti ritenuti degni di speciale considerazione.

E' ammesso il conferimento di premi ex-aequo.

Nel caso che i progetti presentati non rispondessero alle finalità dovute, la Commissione esaminatrice potrà proporre che non si proceda all'assegnazione di uno o più premi.

Art. 12.

I progetti premiati resteranno di proprietà del P. N. F. che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione come di farvi apportare dagli stessi progettisti e senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie, nonchè di introdurvi, ove necessario, a mezzo dei propri organi tecnici, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ritenute opportune, senza che dai progettisti possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 13.

Il P. N. F. si riserva il diritto di esporre a suo insindacabile giudizio i progetti premiati o presentati e di darvi larga diffusione.

Art. 14.

Il Partito si riserva la facoltà di attuare a mezzo dei progettisti, senza ulteriori compensi, a titolo di esperimento, quei tipi di Case previsti nei progetti premiati che riterrà più convenienti.

Art. 15.

I progetti non premiati rimarrano a disposizione dei compilatori che dovranno provvedere al ritiro di essi personalmente o a mezzo di persone delegate, presso il Ministero dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data in cui a mezzo della stampa verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 16.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Roma, addì 13 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: SERENA

(3590)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Proroga del concorso a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto 15 aprile 1940-XVIII — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1940-XVIII — con il quale venne bandito un concorso per esame a otto posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°);

Vista la circolare n. 1117.1.3.1 del 5 giugno c.a. della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla sospensione dei pubblici concorsi;

Vista la lettera n. 1175-2-12/1.3.1 in data 1° settembre u.s. della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale viene consentito l'espletamento del suddetto concorso in deroga a quanto disposto dalla predetta circolare;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso al 15 novembre 1940-XVIII;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande al concorso per esame a otto posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°) è prorogato dal 29 luglio 1940-XVIII al 15 novembre 1940-XVIII.

Resta ferma la disposizione contenuta dall'art. 2 del decreto Ministeriale 15 aprile 1940-XVIII, circa il requisito dell'età il quale, in ogni caso, deve essere posseduto dai candidati alla data del suddetto bando.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: HOST-VENTURI

(3699)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.